



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**129/2014**  
**Ottobre/4/2014 (\*)**  
**Napoli 9 Ottobre 2014**

**Con la Circolare n° 27 del 19 settembre 2014 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i dovuti chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.**

**In particolare l'Amministrazione Finanziaria si preoccupa di specificare i casi in cui è possibile ancora utilizzare il modello cartaceo e, nel contempo, detta le regole per i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente.**

L'art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle **deleghe di pagamento F24** (cfr. "Dentro la Notizia" n° 66 del 13 Maggio 2014 ).

In seguito a tali modifiche, con la Circolare n° 27 del 19 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni aspetti sulle nuove modalità di versamento. In particolare, si ribadisce che a partire **dal 1° ottobre 2014** i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **dovranno essere eseguiti:**

**Se il saldo finale è di importo pari a zero :**

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quindi :

- **direttamente dal contribuente**, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- **per il tramite di un intermediario** abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo".

**Se saranno effettuate delle compensazioni e il saldo finale è di importo positivo** oppure **Se il saldo finale è di importo superiore a mille euro**: esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, quindi:

- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, come **sopra richiamati**;
- mediante i **servizi di internet banking** messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell'art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (**banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento**).

Il Documento di prassi specifica, altresì, i **casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello cartaceo** :

**In linea generale**, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, dai soggetti **non titolari di partita IVA**, nel caso in cui debbano versare, **senza utilizzo di crediti** in compensazione, somme per un **importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro**.

La presentazione in forma cartacea **sarà inoltre ammessa** nei casi di:

- **F24 precompilati dall'ente impositore**, inviate cioè dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro;
- **Versamenti rateali in corso** ( ad esempio scaturenti dal Modello Unico 2014 ) per i quali sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità scelta prima dell'entrata in vigore delle nuove regole e fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;

- **Utilizzo di crediti d'imposta** fruibili **in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.**

La Circolare in esame, specifica, infine, le **regole per i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente** (ad esempio il soggetto fallito).

Sul punto si prospettano diverse soluzioni, il modello F24, infatti, potrà essere inviato rivolgendosi :

- ad **un intermediario abilitato** a Entratel che si renda **disponibile all'addebito sul proprio conto corrente;**
- ad **intermediari della riscossione** che consentono l'addebito del modello F24 utilizzando **carte prepagate** (per la cui apertura non è necessario essere titolari di un conto corrente).

**In ultima analisi,** conclude l'Amministrazione Finanziaria e sempre in relazione ai soggetti impossibilitati a detenere un conto corrente, i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati **spezzettando il modello in due: un modello F24 a saldo zero** nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare da inviare per il tramite di un intermediario; **un ulteriore versamento** del restante debito che potrà essere **effettuato anche con modello F24 cartaceo.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**